

Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente

[Condividi](#)

ALLEGATO A

Campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare l'ammontare dei ricavi e compensi rilevante ai fini dell'accesso alla definizione di cui all'art. 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

MODELLO REDDITI 2020 PERSONE FISICHE (periodo d'imposta 2019)	MODELLO REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (periodo d'imposta 2020)
RS116	RS116
RE2 col. 2	RE2 col. 2
RG2 col. 2	RG2 col. 2
LM2	LM2 col. 3
da LM22 a LM27, col. 3	da LM22 a LM27, col. 3

MODELLO REDDITI 2020 SOCIETÀ DI PERSONE (periodo d'imposta 2019)	MODELLO REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE (periodo d'imposta 2020)
RS116	RS116
RE2	RE2
RG2 col. 5	RG2 col. 5

MODELLO REDDITI 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (periodo d'imposta 2019)	MODELLO REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI (periodo d'imposta 2020)
RS107 col. 2	RS107 col. 2

MODELLO REDDITI 2020 ENTI NON COMMERCIALI (periodo d'imposta 2019)	MODELLO REDDITI 2021 ENTI NON COMMERCIALI (periodo d'imposta 2020)
RS111	RS111
RC1	RC1
RE2	RE2
RG2 col. 7	RG2 col. 7
RG4 col. 2	RG4 col. 2

Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente | 1

Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838](#), approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, cd. D.L. “Sostegni”, al fine di consentire l'accesso alla definizione anche a quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, **hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, disposto che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l'ammontare dei ricavi e compensi **sono quelle relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020**. Inoltre, al fine di preservare l'omogeneità dei valori da porre a confronto, previsto di considerare l'ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi.

Nel dettaglio, il provvedimento chiarisce che «*i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per uno o entrambi i periodi d'imposta 2019 e 2020, accedono alla definizione (...) a condizione che abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all'ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i due periodi*».

Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente

Nello stesso provvedimento l’Agenzia delle Entrate “per garantire la massima trasparenza”, in allegato (A) **individua i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.**

Infine, allo scopo di **concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo** per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 1, commi 14 e 15, del D.L. “Sostegni”, si dispone la modifica del punto 2.2 del [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 275852 del 18 ottobre 2021](#), prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata **entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale)** ovvero, se il termine è più favorevole, **entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.**

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838:](#) *«Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.](#)*

Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente | 3



Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente

[275852 del 18 ottobre 2021](#)», pubblicato il 03.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per saperne di più:

Partite IVA con calo del fatturato maggiore del 30%. Le regole per la definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, prot. n. 275852/2021: *«Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»*